

Sent. n. 40/2024

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del  
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79242 del registro di  
Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa  
dall'avv. Roberto Guglielmo.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in  
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato  
e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha dichiarato di aver presentato in  
data 20/04/2018 la domanda per l'ottenimento della  
pensione di anzianità anticipata con calcolo

contributivo per lavoratrici (cd. Opzione Donna), con decorrenza 01/05/2018 e ha richiamato l'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 e l'articolo 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016, rilevando che nel mese di luglio 2016 aveva raggiunto il requisito contributivo di 35 anni e quello anagrafico di 57 anni maggiorato dei 7 mesi previsti per l'aspettativa di vita e che, in applicazione della finestra mobile di 12 mesi aveva diritto a percepire la pensione già a partire dal mese di agosto 2017. Ha, poi, evidenziato che il resistente, con il decreto n. prot. 4000.06/05/2019.0133653 del 06/05/2019, ha liquidato la pensione pubblica n. 70364929 con decorrenza 30/01/2019, anziché dal maggio 2018 e che il ricorso in via amministrativa non è stato accolto dal resistente. Ha concluso chiedendo di “accertarsi e riconoscersi il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità anticipata con calcolo contributivo per lavoratrici (cd. Opzione Donna) sin dal mese di luglio 2016 (oltre finestra di uscita) con ricostituzione della pensione dalla decorrenza originaria del 01/05/2019 e condanna dell'INPS al pagamento dei relativi ratei di pensione non corrisposti dal maggio 2019 al 29/01/2021, il tutto con gli interessi

legali/rivalutazione monetaria dalle singole spettanze al saldo effettivo; con vittoria di spese, compenso professionale del giudizio, oltre spese generali, Cassa Avv.ti ed IVA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

Il resistente INPS non ha depositato il fascicolo amministrativo e non si è costituito in giudizio.

All’esito dell’udienza del 27/09/2023, con l’ordinanza n. 138/2023 è stato ordinato all’INPS il deposito del fascicolo amministrativo ed è stata fissata l’udienza del 24/01/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con comparsa di costituzione l’INPS ha rilevato che la pensione della ricorrente è stata liquidata in base alla domanda del 20/04/2018, con decorrenza dal 30/01/2019 in conformità alla circolare INPS n. 11 del 29/01/2019. Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All’udienza del 24/01/2024, con l’assistenza del segretario Paola Venanzini, l’avv. Valentina Petrone per delega per la ricorrente si è riportata agli atti, richiamando quanto già precisato alla precedente udienza in ordine all’esatta decorrenza del

trattamento pensionistico, e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, e l'avv. Andrea Botta per l'INPS si è riportato agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

#### Diritto

La vicenda in esame attiene alla decorrenza del trattamento pensionistico della ricorrente che si è avvalsa dell'opzione donna, presentando la domanda di pensione in data 20/04/2018.

Al riguardo, si rileva che l'art. 16 del D.L. n. 4/2019, nel testo vigente al momento dell'accoglimento della domanda da parte dell'INPS, così dispone ai commi 1 e 2: "1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato

agli incrementi alla speranza di vita di cui  
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  
luglio 2010, n. 122.

2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1  
si applicano le disposizioni in materia di decorrenza  
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Con la circolare n. 11 del 29/01/2019 l'INPS ha  
chiarito l'ambito della suddetta normativa,  
precisando che il trattamento pensionistico non potrà  
che decorrere dal 30/01/2019, ovvero dalla data di  
entrata in vigore della citata norma.

Nel caso in esame, l'INPS non ha contestato il fatto  
che la ricorrente abbia maturato i requisiti per  
l'accesso all'opzione donna sotto la vigenza della  
normativa antecedente al suddetto art. 16.

Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'art. 16  
trovi applicazione solo per chi abbia maturato i  
requisiti durante l'anno 2018.

Depone a favore della suddetta interpretazione il  
fatto che l'opzione donna è stata confermata negli  
anni successivi, modificando di volta in volta l'anno

di riferimento in cui maturano i requisiti e da ultimo anche le condizioni per l'accesso all'opzione, e la presentazione della domanda da parte della ricorrente il 20/04/2018, definita dall'INPS solo in data 6/05/2019.

Pertanto, il ricorso è accolto, con conseguente diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento degli arretrati per il periodo 1/05/2018 – 29/01/2019, oltre agli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Alla soccombenza segue la condanna del resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente alla riliquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° maggio 2018; sulle somme dovute a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA